

BRUNA TIZIANA TACCARDI
AVVOCATO
Via Castello, 48 Tel e Fax 0835.334386
e mail: btaccar@alice.it
p.e.c.: taccardi0184@cert.avvmatera.it
75100 Matera

COPIA

TRIBUNALE DI MATERA

Magistratura del Lavoro

N1562/15 R.G.

RICORSO EX ART.414 c.p.c.

Mandato ad litem

Per: **Albani Lorena**, nata a Camerino (MC) il 14.2.1963 e residente in Bari via Umberto I n.14 (LBNLRN63B54B474L), **Della Speranza Maria Vittoria**, nata a Matera il 5.4.1962 e residente in Nova Siri (MT) via Madre Teresa di Calcutta n.18 (DLLMVT62D45F052Q), **Di Lena Catia**, nata a Matera il 17.8.1970 ed ivi residente via dei Pesci n.11 (DLNCTA70M57F052X), **Filippo Giuseppe** nato a Gorgoglione (MT) il 5.6.1961 ed ivi residente via G. Garibaldi n.9/3 (FLPGPP61H05E093O), **Gatti Loredana**, nata a Matera il 24.10.1970 e residente in Policoro (MT) via Ulisse n.7 (GTTLDN70R64F052F), **Giordano Giuseppina**, nata a Matera l'11.6.1961 ed ivi residente contrada Serra Rifusa (GRDGPP61H51F052N), **Pirrone Locecere Grazia**, nata a Matera il 13.6.1968 ed ivi residente vico I R. Scotellaro (PRRGRZ68H53F052F), **Trupo Angela**, nata a San Costantino Albanese (PZ) il 22.5.1965 e residente in Policoro (MT) via Ulisse n.9 (TRPNGL65E62H808C), tutti rappresentati e difesi dall'avv. **Bruna Tiziana Taccardi** e con la stessa elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in **Matera alla via Castello n.48** giusta mandato ad lite a margine del presente atto, il quale difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di

pec:taccardi0184@cert.avvmatera.it o di fax:0835.334386;

Avv. Bruna Tiziana Taccardi conferisco mandato a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento ed in ogni suo ulteriore stato, fase e grado, anche riassunzione nonché in qualsiasi eventualità di opposizione. Vi muniti di ogni facoltà di legge, nessuna esclusa o effettuata, compresa quella di transigere e conciliare, chiamare in causa terzi, proporre domandi riconvenzionali, appelli incidentali, opposizioni, reclami, appelli, difese giuramenti decisori, fare istanza di sequestri giudiziari e conservare con facoltà, altresì, di nominare avvocati e di farvi sostituire da avvocati con pari poteri. Ratifico, d'ora, il Vostro operato e quello dei Vostri sostituti e degli altri da me nominati.

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 per le finalità di cui al presente mandato e dichiaro di essere stato informato dei miei diritti di cui al predetto decreto.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 28/10, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione previsto dai benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.


Eleggo domicilio presso e nel mio studio in Matera - via Castello n.48.

Lorena Albani
Maria Della Speranza
Catia Di Lena
Filippo Giuseppe
Loredana Gatti
Giordano Giuseppina
Pirrone Locecere
Trupo Angela

La firma è autentica

Avv. Bruna Tiziana Taccardi

Bruna Taccardi



parti ricorrenti

contro: **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del Ministro in carica, **Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata – Ambito Territoriale della Provincia di Matera**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza con sede in Potenza – Corso XVIII Agosto n.46;

parti resistenti

PRESUPPOSTI DI FATTO

I ricorrenti sono docenti di scuola come di seguito descritti:

Albani Lorena, docente di scuola secondaria II grado, classe di concorso A019, in possesso della abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso pubblico ordinario del 23.3.1990, nell'anno scolastico 1990 - 1991 (doc.1), già inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Bari, a far data dall'anno scolastico 1992-1993, con omissione di aggiornamento della propria posizione in graduatoria nell'anno scolastico 2014 -2015;

Della Speranza Maria Vittoria, docente di scuola secondaria II grado, classe di concorso A019, in possesso della abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso pubblico ordinario dell'anno 23.3.1990, nell'anno scolastico 1990 - 1991 (doc.1), già inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Matera, a far data dall'anno scolastico 2007-2008 con omissione di aggiornamento della propria posizione in graduatoria nell'anno scolastico 2011 -2012; docente di scuola secondaria II

grado, classe di concorso A017, in possesso della abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso pubblico ordinario OM del gennaio 2001, nell'anno scolastico 2001 - 2002 (doc.1), già inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Matera, a far data dall'anno scolastico 2007-2008 con omissione di aggiornamento della propria posizione in graduatoria nell'anno scolastico 2011 -2012;

Di Lena Catia, docente di scuola dell'infanzia, classe di concorso AAAA, in possesso di diploma magistrale e della abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso pubblico ordinario nell'anno scolastico 1994-1995 (doc.1), già inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Matera, a far data dall'anno scolastico 2011-2012 con omissione di aggiornamento della propria posizione in graduatoria nell'anno scolastico 2014 -2015;

Filippo Giuseppe, docente di scuola primaria, classe di concorso EEEE, in possesso di diploma magistrale e della abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso pubblico ordinario, DDG del 2.4.99, nell'anno scolastico 1999-2000 (doc.1), già inserito nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Milano, a far data dall'anno scolastico 2001-2002, con omissione di aggiornamento della propria posizione in graduatoria nell'anno scolastico 2014 -2015;

Gatti Loredana, docente di scuola secondaria II grado, classe di concorso A019, in possesso della abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso pubblico ordinario del 5.3.2001, nell'anno scolastico 2001 - 2002 (doc.1), già inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di

BRUNA TIZIANA TACCARDI
AVVOCATO
Via Castello, 48 Tel e Fax 0835.334386
e mail: btaccar@alice.it
p.e.c.: taccardi0184@cert.avvmatera.it
75100 Matera

Padova, a far data dall'anno scolastico 2007-2008, con omissione di aggiornamento della propria posizione in graduatoria nell'anno scolastico 2014 -2015;

Giordano Giuseppina, docente di scuola materna, classe di concorso AAAA, in possesso di diploma magistrale e della abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso pubblico ordinario O.M. n.90 del 9.3.1984, nell'anno scolastico 1984 - 1985 (doc.1), già inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Bari, a far data dall'anno scolastico 2000-2001, con omissione di aggiornamento della propria posizione in graduatoria nell'anno scolastico 2014 -2015;

Pirrone Locecere Grazia, docente di scuola materna, classe di concorso AAAA, in possesso di diploma magistrale e della abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso pubblico ordinario D.D. del 6.4.1999, nell'anno scolastico 1999-2000 (doc.1), già inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Matera, a far data dall'anno scolastico 2001-2002, con omissione di aggiornamento della propria posizione in graduatoria nell'anno scolastico 2011 -2012;

Trupo Angela, docente di scuola primaria e dell'infanzia, classe di concorso AAAA/EEEE, in possesso di diploma magistrale e della abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso pubblico ordinario D.M. DEL 23,3,1990, nell'anno scolastico 1991-1992 (doc.1), già inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Matera, a far data dall'anno scolastico 1988-1989, con omissione di aggiornamento della propria posizione in graduatoria nell'anno scolastico 2014 -2015;

Orbene, per effetto dell'art.1, comma 605, lett. c., della Legge n. 296/06, le graduatorie permanenti di cui all'art.1 del D.L. n. 97/04, convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/04, sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, di talchè, secondo l'Amministrazione Scolastica non sarebbero possibili reinserimenti.

In presunta attuazione della citata norma di legge, i vari decreti Ministeriali recanti il bando per l'aggiornamento delle Gae, a partire dal D.D.G. 17.3.07 e da ultimo il D.M. 235/14 hanno previsto che *“la permanenza nelle graduatorie avviene su domanda dell'interessato e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva”*.

In realtà, tale normativa ha consentito non già solo l'aggiornamento della propria posizione per coloro che erano già inseriti nella graduatoria stessa ma ha riaperto i termini per nuovi inserimenti a soggetti di varie categorie consentendo, addirittura, l'inserimento anche a coloro che non avevano ancora conseguito la abilitazione.

Di qui l'interesse degli istanti a proporre ricorso al fine di vedersi riconosciuto il diritto al reinserimento nelle Gae per i seguenti

MOTIVI

1. IN VIA PRELIMINARE SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

La presente controversia viene radicata innanzi a codesto Ill.mo Giudice del Lavoro perché non viene chiesto l'annullamento dell'atto generale – D.M. 235/14 recante l'aggiornamento delle Gae – ma la sua disapplicazione ai fini dell'accertamento del diritto ad essere inseriti nella graduatoria medesima.

Come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27991/13 *"nel merito la questione di giurisdizione, può premettersi in generale che le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si figurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ma a quella del Giudice Ordinario, in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del D.Lgs. n.165/01, art.5, comma 2, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti alla rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per la eventuale assunzione. Fin da Cassazione Sez. Un. 13 febbraio 2008 n. 3399, questa Corte ha affermato che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi del D.Lsg. n.297/94, artt. 401 e 522 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, venendo in questione atti assunti con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (D.Lsg. n.165 /01, art.5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per la eventuale assunzione".*

A tale indicazione si è recentemente conformato anche il Giudice Amministrativo (cfr. Tar Lazio, sez. III Bis, sentenza n. 8757/15) (doc.1).

La giurisdizione del Giudice Amministrativo può infatti configurarsi – in ipotesi – solamente nel caso in cui gli istanti chiedano in via principale l'annullamento dell'atto generale, senza però richiedere la tutela del loro diritto ad ottenere il concreto inserimento nella graduatoria ad esaurimento. Inoltre, va detto che i ricorrenti sono tutti residenti nella provincia di Matera e le rispettive domande di inserimento nelle GAE inoltrate dalle medesime, non valgono certo ad incardinare la scelta del foro competente che, relativamente alle questioni attinenti il diritto del lavoro, risulta essere quello meno gravoso per il lavoratore.

Inoltre va detto che giammai è sorto un rapporto di lavoro tra i ricorrenti e l'Amministrazione resistente alla luce del mancato inserimento nelle GAE oggetto del presente contenzioso e che i medesimi ricorrenti, in attuazione della riforma della Buona Scuola, potrebbero assumere il ruolo in qualsiasi provincia a prescindere dalla precedente richiesta.

2. ILLEGITTIMITA' DEL D.M. 235/14 PERCHE' EMANATO IN VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1 BIS D.L. 97/04

I. L' Amministrazione Scolastica, nel non consentire nuovi inserimenti nelle Gae, si basa sulla previsione di cui all'art. 1, comma 605, lett. c, Legge n. 296/06, a mente della quale le graduatorie permanenti sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Di talchè, in quanto graduatorie ad esaurimento, salvo diversa previsione normativa, non sarebbe consentito, successivamente alla loro trasformazione, l'inserimento di ulteriori docenti,

sebbene abilitati ed ivi già inseriti, come i ricorrenti inseriti fino agli anni scolastici, nell'ordine:

Albani Lorena inserita in Gae dal 1993 al 2014;

Della Speranza Maria Vittoria inserita in Gae dal 2008 al 2012;

Di Lena Catia inserita in Gae dal 2012 al 2014;

Filippo Giuseppe inserito in Gae dal 2002 al 2015;

Gatti Loredana inserita in Gae dal 2008 al 2015;

Giordano Giuseppina inserita in Gae dal 2002 al 2015;

Pirrone Locecere Grazia inserita in Gae dal 2002 al 2011;

Trupo Angela inserita in Gae dal 1991 al 2015.

Ciò detto, al riguardo giova muovere dalla premessa che, in base all'art.7, comma 1, D.M. n.235/14, "le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014 - 2015, 2015 - 2016 e 2016 - 2017 e sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1 della Legge 3.5./99 n. 124, **ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato su posti autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche**".

Inibire ad un docente il reinserimento nelle graduatorie in parola, ancorché abilitato all'insegnamento, significa pertanto discriminarlo sia per la partecipazione al Piano Straordinario di Assunzioni previsto dalle Legge n.107/15, sia in sede di stipulazioni dei contratti a termine annuali ovvero fino al termine delle lezioni, con l'Amministrazione Scolastica (tali supplenze, in via prioritaria, sono per l'appunto conferite attingendo proprio dalle graduatorie ad esaurimento), nonché limitarne pesantemente la

possibilità di accedere ai ruoli dell'Amministrazione medesima mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato.

II. La disciplina concernente le graduatorie ad esaurimento è stata oggetto nel corso degli anni di numerosi interventi da parte del Legislatore.

Andiamo per gradi.

Come è noto, l'art. 401 D.Lgs.n.297/94, nel testo novellato dall'art.1 Legge n.124/99, aveva trasformato le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria in graduatorie permanenti da aggiornarsi periodicamente.

Precisamente, il sistema di cui al D.Lgs. n.297/94 contempla la *trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente*, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti ed il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il *diritto* alla futura, eventuale assunzione con la previsione della *periodica integrazione* della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con la salvezza della posizione di questi ultimi.

A riguardo l'art.399 del cit. TU (*Accesso ai ruoli*) - prevede che "*l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401".*

Con la Legge n. 124/99 vengono apportate significative modifiche al D.Lgs del 16.4.99 n. 297 relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Il Legislatore del 1999 prevede infatti la creazione di un unico "serbatoio" dal quale attingere tanto per le immissioni in ruolo quanto per le supplenze "lunghe" (annuali e fino al termine dell'attività didattica).

Il personale docente viene fatto così confluire in una graduatoria di carattere permanente all'interno della quale poter spendere titoli professionali e di servizio, utilizzata dall'Amministrazione Scolastica per la selezione degli insegnanti cui proporre la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o determinato.

Successivamente, l'art.1 del D.L. n.97/04 convertito nella Legge n. 143/04, ha ridisciplinato le graduatorie anzidette.

In questo senso la Legge 4.6.04 n.143 di conversione del D.L. del 7.4.05 n.97 aggiunge all'art.1 bis che *"dall'anno scolastico 2005 – 2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art 401 del T.U. avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto di cancellazione"*.

Le graduatorie permanenti nascono quindi dalla fusione di due diversi strumenti selettivi: le graduatorie su base provinciale necessarie per

l'assegnazione delle supplenze "lunghe" ed il concorso per soli titoli, strumento selettivo finalizzato all'immissione in ruolo ed anche organizzato su base provinciale.

Un'unica procedura in sostanza consente l'individuazione dei candidati migliori e, pertanto, utilmente collocati in graduatoria ed ai quali assegnare, secondo la ripartizione del contingente, il 50 per cento dei posti resi disponibili per l'assunzione a tempo interminato ed il totale dei rimanenti posti vacanti per l'intero anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica.

Il sistema della graduatoria permanente, se da un lato pare non differenziarsi di molto dal sistema dei concorsi per titoli, in realtà ne rappresenta una notevole evoluzione proprio in linea con le esigenze dettate dall'art.97 Cost.

Le graduatorie permanenti (ed *a fortiori* graduatorie ad esaurimento) costituiscono pertanto una modalità selettiva "ulteriore" e stabile di candidati in un certo qual modo già selezionati con procedure concorsuali vere e proprie: concorsi per esami e titoli o concorsi di ammissione alle scuole universitarie di specializzazione (SISS) equiparate ai primi dal Legislatore ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Questo articolato sistema viene definitivamente modificato dalla **Legge del 27.12.06 n. 296** (*id est* Legge Finanziaria 2007) la quale trasforma infatti le graduatorie permanenti in **graduatorie ad esaurimento**: "*con effetto dell'entrata in vigore della presente Legge, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. del 7.4.04 n.97, convertito con modificazioni dalla*

*Legge del 4.6.04 n.143, sono state trasformate in **graduatorie ad esaurimento**. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con la riserva del conseguimento del titolo per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente Legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto D.L. n.97/04, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica ed il corso di laurea in Scienza della Formazione Primaria...(art.605, lett.c)."*

Il Legislatore tuttavia, nel sancire il passaggio del pregresso sistema dei concorsi per soli titoli al nuovo sistema della graduatoria permanente – ora ad esaurimento – ha inteso perseguire l'obiettivo della tutela dei diritti acquisiti e degli affidamenti ingenerati in capo a quanti avessero maturato, all'entrata in vigore della nuova legislazione, i requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli.

Alla luce delle considerazioni che precedono ben può affermarsi che i soggetti già utilmente inclusi nelle graduatorie permanenti (successivamente trasformate ad esaurimento) erano e sono titolari di un **diritto soggettivo a restare inseriti all'interno di una graduatoria a prescindere dall'adempimento formale di cui all'art. 1 bis Legge n. 143/04.**

Di conseguenza gli stessi ricorrenti sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo a restare inseriti nella graduatoria definitiva a far data dagli anni scolastici come di seguito specificato:

Albani Lorena dall'anno scolastico 2013-2014;

Della Speranza Maria Vittoria dall'anno scolastico 2011-2012;

Di Lena Catia dall'anno scolastico 2013-2014;

Filippo Giuseppe dall'anno scolastico 2013- 2014;

Gatti Loredana dall'anno scolastico 2007-2008;

Giordano Giuseppina dall'anno scolastico 2007-2008;

Pirrone Locecere Grazia dall'anno scolastico 2011-2012;

Trupo Angela dall'anno scolastico 2013-2014, atteso che i ricorrenti erano già inclusi in detta graduatoria come meglio specificato nella precedente pagina n.7.

Si tratta dunque di un diritto (non già all'assunzione ma all'an, vale a dire a restare inseriti all'interno della graduatoria) che gli stessi ricorrenti hanno acquisito e che pertanto fa parte del loro patrimonio giuridico.

Al riguardo, da ultimo, il Tribunale di Milano, con sentenza n.2196/15, richiamando integralmente al precedente di cui alla sentenza n.464/15, ha accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione (doc.4).

Si trascrivono, di seguito, alcuni passaggi salienti della sentenza:

".....ritenendo il Giudice di aderire, in sede di cognizione piena della controversia al formante giurisprudenziale secondo cui l'art.1, co. 1 bis

della Legge n.143/04 sarebbe tutt'ora in vigore e non oggetto di abrogazione implicita per incompatibilità con la norma di cui all'art.1 comma 605 della Legge 296/06.

L'art. 1 co. 1 bis della legge 143/04 prevede che, a partire dall'anno scolastico 2005-2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art.401 del D.Lgs. n. 297/94 sia subordinato alla domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento delle graduatorie da apposito decreto ministeriale, pena la cancellazione delle stesse per gli anni scolastici successivi; cancellazione non definitiva perché, a domanda degli interessati da presentarsi negli stessi termini innanzi indicati, è consentito il reinserimento dei docenti cancellati con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Tale norma, invocata dall'istante a sostegno delle proprie ragioni attribuisce, in un sistema di graduatorie permanenti aperte, la possibilità di ammissione, cancellazione e riammissione a domanda dell'interessato.

Ritiene difatti questo Giudicante che la seconda parte della disposizione di cui alla citata Legge n.143/04 non possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art.1 co.605 lett.c della Legge del 27.12.06 n.296 che ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente non di ruolo in graduatorie ad esaurimento.

In primo luogo infatti si osserva come "l'incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti – che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art.15 delle preleggi – si verifica

solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova Legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. Ciò non si verifica nel caso in cui la nuova Legge abbia (come nel caso di specie ndr) determinato esclusivamente il venir meno della "ratio legis" della Legge precedente, senza dettare una nuova disciplina nella materia da quest'ultima regolata" (Cass. 21.2.01 n.2502).

Nella specie difatti non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi avesse già maturato il diritto all'inserimento in graduatoria e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento.

La norma non amplia il novero delle persone iscritte in graduatoria, limitandosi a prevedere la cancellazione della graduatoria in conseguenza della mancata o intempestiva domanda di aggiornamento e a precisare che tale cancellazione non è però definitiva (valendo infatti soltanto per gli anni scolastici successivi ovvero per quelli di validità della graduatoria) e consente il reinserimento nelle graduatorie successive.

Del resto, il carattere ad esaurimento delle graduatorie (ribadito dall'art.9 D.L. del 13.5.11 n.70 e poi dall'art.14 co.2 ter D.L. del 29.12.11 n. 216, inserito dalla Legge di conversione del 24.2.12 n. 14) non ha impedito al legislatore di consentire l'inserimento in graduatoria, in di eccezione, di ulteriori categorie di persone come per il biennio 2007-2008, i docenti che, alla data di entrata in vigore della Legge (ovvero 1.1.07) fossero già in possesso di abilitazione ovvero, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, di quelli che stessero frequentando i corsi abilitanti SSIS (scuole di specializzazione all'insegnamento secondario) od i corsi abilitanti COBASLID (corsi biennali accademici di II° livello ad indirizzo didattico) ovvero ancora, il corso di laurea della facoltà di Scienza della Formazione Primaria od i corsi di Didattica della Musica presso i Conservatori di Musica, ovvero ancora le categorie previste dall'art.5 bis D.L. del 1.9.08 n.137, inserito dalla Legge di conversione del 30.10.08 n.169.

Dunque, solo per i soggetti che al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, non avessero ancora conseguito il titolo abilitante ma avessero già iniziato il relativo percorso, è stato necessario prevedere espressamente da parte della Legge, l'eccezione alla regola del divieto di nuovi inserimenti.

Per chi invece, come la ricorrente, già in possesso dei titoli abilitanti e già iscritta nella graduatoria, pur essendone stata cancellata per un mero ritardo nella presentazione della

domanda, non era necessario prevedere alcuna eccezione alla regola, essendo tale possibilità prevista dalla Legge.

Non si registra dunque alcuna incompatibilità logica tra le due disposizioni qui in esame, potendo le stesse avere contemporanea applicazione ed essendo il carattere ad esaurimento della graduatoria, comunque, salvaguardato dal divieto di nuovi inserimenti di soggetti che, al 2006, fossero privi dei requisiti previsti per l'inserimento, fatte salve le specifiche eccezioni previste dalla Legge.

Le disposizioni contenute nei vari D.M., nella misura in cui contrastino con il disposto dell'art.1 co.1 bis del D.L. n.97/04 devono essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla Legge.”

III. In base alle vigenti norme (Legge n.124/99; artt.399/401 del D.Lgs. n. 297/94; D.M. del 13.6.07 n.131) l'accesso ai ruoli del personale docente avviene per il 50 per cento dei posti disponibili attingendo dalle graduatorie permanenti – oggi ad esaurimento - mentre per il rimanente 50 per cento tramite concorso ordinario, se e quando indetto; le stesse supplenze annuali e fino al termine delle lezioni (contratti a termine) sono conferite attingendo innanzitutto, e fino ad esaurimento, dalle Gae.

Pertanto, come già sottolineato, escludere un docente abilitato dall'inserimento nelle graduatorie de quibus, ancorchè magari in possesso di titoli maggiori rispetto a quelli di chi vi sia già inserito, significa limitarne

pesantemente le possibilità di accedere all'insegnamento nella scuola pubblica, in via stabile o comunque apprezzabilmente continuativa.

Tale circostanza non è tuttavia conforme al dettato costituzionale sotto diversi profili.

Cristallizzare ad un dato momento storico la platea di coloro che, tramite le graduatorie ad esaurimento, possono accedere ai ruoli dell'Amministrazione ovvero possono stipulare contratti a termine annuali (o fino alla cessazione delle lezioni) escludendo, per l'effetto, tutti quei docenti che sono comunque in possesso di un titolo abilitante ex lege, significa infatti introdurre un metodo selettivo perverso.

Significa introdurre un metodo contrario agli artt. 3 e 51 Cost., in quanto tutti i cittadini in possesso dei medesimi requisiti professionali debbono poter accedere al lavoro presso la P.A. in condizioni di parità.

Una siffatta conclusione sarebbe – ed è – contraria ai principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, di diritto al lavoro, di parità nelle condizioni di accesso ai pubblici uffici nonché del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Sotto quest'ultimo profilo va sottolineato come, per costante insegnamento della giurisprudenza, la scelta di chi debba accedere al lavoro presso la P.A. deve avvenire secondo il criterio del *migliore*.

Non vi è chi non veda come invece sia del tutto opposto, anzi contrario, a tale criterio, congelare l'ambito dei docenti che, per il tramite dell'inserimento nelle graduatorie di cui è causa, hanno titolo ad aspirare

alla stipulazione di un contratto di lavoro con l'Amministrazione Scolastica
(a tempo indeterminato ovvero determinato).

In tal modo si vengono infatti ingiustamente a sperequare classi di docenti –
come i ricorrenti – che si sono parimenti abilitati all'insegnamento.

Di qui, la rilevanza e, quanto meno, la non manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale sollevata relativa all'art.1, comma 605
della Legge 296/06.

.....
Alla luce delle considerazioni suesposte, i ricorrenti come sopra
rappresentati e difesi, confidano nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On Tribunale adito, in funzione del Giudice del lavoro:

- fissata l'udienza di trattazione del ricorso, previo, ove occorra, sollevamento delle questioni di illegittimità costituzionale di cui in narrativa e previa, comunque disapplicazione in parte qua del D.M. n.235/14 perché emanato in violazione dell'art. 1, comma 1 bis del D.L. n. 97/14, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella Terza Fascia delle graduatorie ad esaurimento (Gae) della provincia e per la classe di concorso indicata in ricorso per ciascun istante; per l'effetto, condannare il Miur e le Amministrazioni intimato ad inserire i ricorrenti nella terza fascia delle Gae per la provincia richiesta e per la classe di concorso come in precedenza individuata.
- Poiché i ricorrenti non hanno potuto inserirsi nella Gae per i motivi oggetto del ricorso, pendendo la possibilità di eventuali assunzioni in

BRUNA TIZIANA TACCARDI
AVVOCATO
Via Castello, 48 Tel e Fax 0835.334386.
e mail: btaccar@alice.it
p.e.c.taccardi184@cert.avvmatera.it
75100 Matera

ruolo, ed in considerazione del prevedibile protrarsi dei tempi processuali che potrebbero pregiudicare ulteriormente le aspettative dei ricorrenti medesimi, il sottoscritto rivolge formale istanza di fissazione della udienza di comparizione e discussione in tempi brevi.

Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore domiciliatario.


Il presente ricorso ha per oggetto controversia di pubblico impiego e pertanto,

l'ammontare del contributo unificato è pari ad € 225,00.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. copia titolo abilitante;
2. copia graduatoria da cui risulta l'ultimo inserimento;
3. copia sentenza Tribunale di Milano n. 2196/15;
4. copia sentenza Tribunale di Pistoia n. 17/14;
5. copia sentenza Tar Lazio n. 8757/15.

Matera, 14 dicembre 2015

Avv. Bruna Tiziana Taccardi


n. R. G. 1569/2015



TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE - Giudice del Lavoro
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice

visti gli atti della causa n. r.g. **1569/2015**,

letto il ricorso:

fissa per la comparizione delle parti l'udienza di discussione del **02/05/2016**, ore **09:30**;

disponendo che a cura di parte ricorrente, si provveda alla notifica nei termini di legge.

Invita i procuratori delle parti, nel caso in cui non abbiano già trasmesso telematicamente gli atti introduttivi nell'ambito del **PROCESSO CIVILE TELEMATICO**, nell'ottica della migliore collaborazione con l'ufficio del giudice per la pronta ed agevole definizione della controversia, a rimettere (oltre che attraverso il formale deposito cartaceo in cancelleria) in via informatica in formato **WORD** gli atti introduttivi del processo, trasmettendoli all'indirizzo del giudice antonio.marzario@giustizia.it

Matera, 16/12/2015.

Il Giudice

dott. Antonio Marzario



BRUNA TEZIANA TACCARDI
AVVOCATO
Via Castello, 48 Tel e Fax 0835.334386
e mail: btaccar@alice.it
p.e.c.: taccardi0184@cert.avvmatera.it
75100 Matera


RELATA DI NOTIFICA

Istante come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia conforme del sujesteso ricorso e decreto di fissazione di udienza a:


MIUR – Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza con sede in Potenza – Corso XVIII Agosto n.46 – 85100 Potenza, spedendone copia al detto indirizzo a mezzo del servizio postale in plico chiuso racc.a.r. a norma di legge




UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA BASILICATA -
AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA, in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza con sede in Potenza – Corso XVIII Agosto n.46 – 85100 Potenza, spedendone copia al detto indirizzo a mezzo del servizio postale in plico chiuso racc.a.r. a norma di legge



N° 541576 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MATERA il 26 DIC. 2015
 diretto a Uff. Scol. Reg. Basilicata - Amb. 20 Terr. Prov. Ter. in persona dell'Avvocato Distr. Sz. Az. Di P. Corso XXII

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>30/12/15</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <u>TERESE FEDERICA</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> idoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sotto/azione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dall'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di lento recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>30/12/15</u> del <u>MATERA</u> (data e firma dell'addetto al recapito)		

N° 541576 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di MATERA il 28 DIC. 2015
 diretto a MINISTERO ISCRIZ. UNIV. E RICERCA, in pers. del Uff. rapp. P. A. domiciliato ex lege

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>02/11/16</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <u>ANTONIO ALBERTO</u> (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> idoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sotto/azione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dall'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di lento recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.
Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>02/11/16</u> del <u>MATERA</u> (data e firma dell'addetto al recapito)		

TRIBUNALE CIVILE DI MATERA - SEZIONE LAVORO

PROC. N. 1569/2015 R.G. - UDIENZA 02.05.16 - DOTT. MARZARIO

COMPARSA DI COSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE DI DIFENSORE

Per

Albani Lorena, nata a Camerino (MC) il 14.02.1963 e residente in Bari alla Via Umberto I n.14 (C.F. LBNLRN63B54B474L); **Della Speranza Maria Vittoria**, nata a Matera il 05.04.1962 e residente in Nova Siri (MT) alla Via Madre T. di Calcutta n.18 (C.F. DLLMVT62D45F052Q); **Di Lena Catia**, nata a Matera il 17.08.1970 ed ivi residente alla Via dei Pesci n.11 (C.F. DLNCTA70M57F052X); **Filippo Giuseppe**, nato a Gorgoglione (MT) il 05.06.1961 ed ivi residente alla Via G. Garibaldi n.9/3 (C.F. FLPGPP61H05E093O); **Gatti Loredana**, nata a Matera il 24.10.1970 e residente in Policoro (MT) alla Via Ulisse n.7 (C.F. GTTLDN70R64F052F); **Giordano Giuseppina**, nata a Matera l'11.06.1961 ed ivi residente alla C.da Serra Rifusa (C.F. GRDGPP61H51F052N); **Pirrone Locecere Grazia**, nata a Matera il 13.06.1968 ed ivi residente al Vico I R. Scotellaro (PRRGRZ68H53F052F) e **Trupo Angela**, nata a San Costantino Albanese (PZ) il 22.05.1965 e residente in Policoro (MT) alla Via Ulisse n.9 (C.F. TRPNGL65E62H808C) rappresentati e difesi tutti, giusta mandato in calce all'originale del presente atto, dall'Avv. Giancarlo Tonelli del Foro di Matera (C.F. TNLGCR56C28D488N) ed elettivamente domiciliati in Matera alla Via Lucana n.11, presso lo studio dello stesso avvocato, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al numero di fax **0835/334345** e/o all'indirizzo p.e.c.: tonelli0101@cert.avvmatera.it;

-ricorrenti-



Contro

M.I.U.R.-Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata – Ambito Territoriale della Provincia di Matera, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, come in atti rappresentati, difesi e domiciliati;

-resistente -

////////////////////

Con il presente atto ed in forza della richiamata procura alle liti (che, allegata alla presente comparsa, ne è parte integrante) si costituisce in giudizio per i Sigg.ri Albani Lorena, Della Speranza Maria Vittoria, Di Lena Catia, Filippo Giuseppe, Gatti Loredana, Giordano Giuseppina, Pirrone Lococere Grazia e Trupo Angela, in sostituzione del precedente difensore Avv. Bruna Tiziana Taccardi del Foro di Matera, l'Avv. Giancarlo Tonelli del medesimo Foro il quale si riporta alle eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio nonché nelle successive difese che in questa sede si abbiano per integralmente riprodotte e trascritte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 L. n.488/1999 e successive integrazioni e modifiche il sottoscritto avvocato dichiara che la presente costituzione non modifica il valore della controversia e non comporta aumento del contributo unificato già assolto.

Salvezze illimitate.

Matera, 14 marzo 2016

Avv. Giancarlo Tonelli



Mandato

Io sottoscritta **Lorena Albani**, nata a Camerino (MC) il 14.2.1963 e residente in Bari via Umberto I n.14 (LBNLRN63B54B474L), io sottoscritta **Maria Vittoria Della Speranza**, nata a Matera il 5.4.1962 e residente in Nova Siri (MT) via Madre Teresa di Calcutta n.18 (DLLMVT62D45F052Q), io sottoscritta **Catia Di Lena**, nata a Matera il 17.8.1970 ed ivi residente via dei Pesci n.11 (DLNCTA70M57F052X), io sottoscritto **Giuseppe Filippo** nato a Gorgoglione (MT) il 5.6.1961 ed ivi residente via G. Garibaldi n.9/3 (FLPGPP61H05E093O), io sottoscritta **Loredana Gatti**, nata a Matera il 24.10.1970 e residente in Policoro (MT) via Ulisse n.7 (GITLDN70R64F052F), io sottoscritta **Giuseppina Giordano**, nata a Matera l'11.6.1961 ed ivi residente contrada Serra Rifusa (GRDGPP61H51F052N), io sottoscritta **Grazia Pirrone Locecere**, nata a Matera il 13.6.1968 ed ivi residente vico I R. Scotellaro (PRRGRZ68H53F052F), io sottoscritta **Angela Trupo**, nata a San Costantino Albanese (PZ) il 22.5.1965 e residente in Policoro (MT) via Ulisse n.9 (TRPNGL65E62H808C), deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase e grado del presente procedimento promosso nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata – Ambito Territoriale della Provincia di Matera, nell' eventuale giudizio di appello o di opposizione, compresa la fase esecutiva, l'Avv. Giancarlo Tonelli del foro di Matera (C.F.TNLGCR56C28D488N) conferendogli ogni potere come per legge ivi compreso quello di transigere e conciliare la lite, riscuotere e quietanzare in mia vece, chiamare in causa terzi, farsi sostituire da altri colleghi.

Dichiariamo:

Di essere stati informati, ai sensi dell'art.4/III comma D.Lgs.n.28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali indicati nel decreto medesimo nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

Di essere stati informati, ai sensi dell'art.2/VII comma D.L.n.132/2014 conv. nella L.n.162/2014 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dalle norme del suddetto decreto legge;

Di essere stati informati sul grado di complessità dell'incarico che con il presente mandato viene conferito e di aver ricevuto tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento e sino alla conclusione dell'incarico;

Di essere stati informati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003 e ss.int. e mod., che i propri dati personali, anche sensibili, potranno essere utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato;

Di autorizzare il trattamento dei dati personali e di prestare altresì consenso all'utilizzo in giudizio di tutti i documenti in possesso del difensore.

Ritenendo sin d'ora per rato e fermo il suo operato eleggiamo domicilio presso il di lui studio in Matera alla via Lucana n.11.

Matera, 22.01.2016

Cotie S: Lucia
Zell. Gianni
Paese Nicola
Piovedano Giuseppe

Loceone Gatti
Zurlo Angela
Merio Vittore delle Spasiane
Loceone Ollari

Le firme che precedono sono autentiche

Avv. Giancarlo Tonelli
Giancarlo Tonelli



Tribunale Ordinario di Matera

SEZIONE S1

All'udienza istruttoria del giorno **02/05/2016** delle ore **09:30**

R.G: 1569/2015

Cronologico n.

GIUDICE Dr. MARZARIO ANTONIO

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Chiamata la causa

Attore principale	ALBANI LOREDANA Avv. TONELLI GIANCARLO
Attore (altro)	DELLA SPERANZA MARIA VITTORIA Avv. TONELLI GIANCARLO
Attore (altro)	DI LENA CATIA Avv. TONELLI GIANCARLO
Attore (altro)	FILIPPO GIUSEPPE Avv. TONELLI GIANCARLO
Attore (altro)	GATTI LOREDANA Avv. TONELLI GIANCARLO
Attore (altro)	GIORDANO GIUSEPPINA Avv. TONELLI GIANCARLO
Attore (altro)	PIRRONE LOCECERE GRAZIA Avv. TONELLI GIANCARLO
Attore (altro)	TRUPO ANGELA Avv. TONELLI GIANCARLO
Convenuto principale	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' DELLA RICERCA Avv.
Convenuto (altro)	MIUR-UFFICIO SCOLASTICOREGIONALE DELLA BASILICATA Avv.
Convenuto (altro)	MIUR - AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA Avv.



TRIBUNALE DI MATERA
Sezione Civile
Giudice del Lavoro

Verbale di udienza del 2/5/2016

È presente l'avv. TONELLI nell'interesse di parte ricorrente, il quale, riportandosi alle proprie deduzioni ed eccezioni già formulate e insistendo per le conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi, si riporta al ricorso di cui chiede l'accoglimento.

È presente la dott.ssa DI BARI per delega dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse di parte resistente, la quale, riportandosi alle proprie deduzioni ed eccezioni già formulate e insistendo per l'eccezione di difetto di contraddittorio per mancata notifica del ricorso introduttivo ai controinteressati.

IL G.d.L.

Visto l'art. 151 c.p.c.,

considerato il numero dei potenziali controinteressati,

autorizza parte ricorrente a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati tramite pubblicazione sui siti internet dell'Ufficio scolastico regionale della Basilicata www.basilicata.istruzione.it, dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria www.istruzione.calabria.it, dell'Ufficio ambito territoriale per la provincia di Matera www.istruzioneematera.it nonché del sito del ministero dell'Istruzione hubmiur.pubblica.istruzione.it,

si avvisano i controinteressati che potranno costituirsi direttamente all'udienza dell'16/10/2017 ore 9:30 alla quale rinvia.

IL CANCELLIERE
Anna Maria Ferrara

Il Giudice

(Dr. Antonio Marzario)